SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1160)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMADEO, TODINI, DEL PONTE e BEORCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1978

Integrazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente l'autorizzazione agli artigiani a vendere al pubblico i prodotti utilizzati nell'esercizio della loro professione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge integrativo dell'articolo 45 della legge 11 giugno 1971, n. 426, s'intende autorizzare gli artigiani a vendere, esclusivamente alla loro clientela e solo nei locali ove essi svolgono il loro lavoro, i prodotti normalmente utilizzati nell'esercizio della loro attività.

La proposta autorizzazione di vendita, nei limiti sopraindicati, trae giustificazione da ben fondate motivazioni.

In primo luogo la categoria degli artigiani possiede indubbie qualità di specializzazione che la rendono idonea ad assicurare una efficace assistenza tecnica ed una qualificata consulenza, nella fase di acquisto, ad una clientela ben conosciuta nelle sue esigenze attraverso le prestazioni professionali, per cui gli acquirenti possono avere la certezza di procurarsi i prodotti più rispondenti alle loro necessità e ai loro gusti e, per preparati specifici, come ad esempio cosmetici ed affini, essere anche ben consigliati nel loro uso ed applicazione.

È il caso di ricordare, come esempio significativo e probante, le richieste continue ed insistenti rivolte ai parrucchieri dai clienti di fornitura dei prodotti specifici usati ed applicati nell'esercizio della loro attività e di consigli sul miglior modo di uso e di applicazione, anche in casa, a garanzia dell'igiene e dell'estetica.

Va sottolineato inoltre come la categoria degli artigiani possieda anche i requisiti professionali per esercitare il commercio al pubblico, dal momento che tali requisiti completano il concetto della idoneità all'esercizio delle attività artigiane accertato di volta in volta per l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in base alle norme contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane ed altre specifiche disposizioni in materia.

In secondo luogo si tratta anche di prendere atto di una certa situazione di fatto,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

in quanto è a tutti noto che molti artigiani già praticano alla clientela la vendita di prodotti da loro utilizzati.

Si evidenzia infine che la produzione più diffusa di prodotti specifici e la necessità di una sempre più qualificata distribuzione commerciale trovano preparata ad assolvere il compito la categoria degli artigiani, la quale, per le mutate condizioni della nostra società (istruzione dell'obbligo, istruzione e corsi professionali, ecc.), possiede elevate doti di specializzazione e professionali.

Si confida pertanto, nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 45 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è integrato con l'aggiunta del seguente punto:

« 8) agli artigiani iscritti nell'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, limitatamente alla vendita dei prodotti normalmente utilizzati nell'esercizio della propria attività nei locali nei quali svolgono il loro lavoro ».